

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
- VISTO il D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.12 e delle successive decretazioni presidenziali di proroga;
- VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 nella parte in cui prevede che "per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi";
- VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n°20;
- VISTO l'articolo 36, comma 8, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n°2 - n°31 del 13 luglio 20 07) nella parte in cui prevede che "i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui all'articolo 9 e devono tenere conto di :
- natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;
 - della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- VISTO l'articolo 9, comma 3, lett. a) del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n°2- n°31 del 13 luglio 20 07) nella parte in cui prevede che l'informazione preventiva è fornita (in particolare) su :a) " criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;"
- VISTO l'articolo 10, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n° 2 - n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede la concertazione su richiesta delle OO SS nella materia (fra l'altro) di informazione sui criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali da richiedersi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione e da concludersi entro 30 giorni dalla sua attivazione;
- VISTO l'articolo 42 del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che " le amministrazioni

- che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente “ e “ per incarico equivalente si intende l’incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito “;
- VISTO l’articolo 66, comma 5, del contratto collettivo regionale del lavoro dell’area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n°2- n°31 del 13 luglio 20 07) nella parte in cui prevede che “Sono in ogni caso possibili successive variazioni conseguenti all’attuazione di norme e/o di atti deliberativi di Giunta che prevedano redistribuzione o attribuzione di nuove competenze fra strutture di massima dimensione ed uffici speciali, fermo restando che in caso di cessazione di competenze i fondi sino ad allora utilizzati sono assegnati alle strutture presso cui i dirigenti interessati stipulano gli atti di incarico equivalenti, secondo le norme e nei limiti di cui agli artt. 41 e 42.”
- VISTA le nota n° 33356 del 14/04/2010 con la quale è stata fornita alle Organizzazioni sindacali informazione preventiva sui criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
- VISTI i verbali delle sedute di concertazione con le OO.SS. nelle quali si è proceduto alla concertazione sui criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
- RITENUTO di dovere adottare i criteri generali per i conferimenti degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali nel rispetto della:
- a) legge regionale 15 maggio 2000, n°10;
 - b) la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
 - c) articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n°20;
 - d) CCRL per l’area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – supplemento ordinario n°2- n°31 del 13 luglio 2007);
 - e) Concertazione con le OO.SS., avviate in data 27/04/2010 e conclusasi in data 14/06/201;

DECRETA

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici del Dipartimento, ai dirigenti iscritti al Ruolo Unico della Dirigenza della Regione Siciliana.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione all’esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture del Dipartimento, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
3. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto, ove possibile, della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
4. Nel conferimento degli incarichi verrà garantita l’effettiva condizione di pari opportunità.
5. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa, ai dirigenti in atto in servizio presso il Dipartimento delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti è assicurato un incarico almeno equivalente, intendendosi per equivalente l’incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia, ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.
6. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a due anni né superiore a sette.

Art. 2

Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa vigente (Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, artt. 2 e 7 nei quali vengono individuate le risorse assegnate al Dirigente Generale dal Presidente della Regione o dall'Assessore al ramo), nonché alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro (artt. 36, 42 e 66 del C.C.R.L. della Dirigenza per gli anni 2002/2005), il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda e terza fascia avviene, previa pubblicazione dei posti vacanti in relazione alla natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire ed alla complessità della struttura interessata;
2. nel rispetto dei precedenti criteri si terrà conto dei requisiti posseduti, riportati nella scheda personale del dirigente pubblicata sulla pagina web del Ruolo Unico della Dirigenza o eventuali curricula, dove si evidenzia:
 - a. il titolo di studio ;
 - b. le specializzazioni, le abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire e l'iscrizione ad albi professionali, se richieste;
 - c. la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di diritto pubblico o in aziende pubbliche o private, maturati nella qualifica dirigenziale in funzione della struttura per la quale si è presentata istanza;
 - d. formazione e capacità manageriale;
 - e. attitudini e capacità professionali del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati in precedenza conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle relative valutazioni;
 - f. esperienza maturata nella qualità di responsabile di struttura;
3. Al dirigente verranno indicati gli obiettivi da raggiungere, previo confronto con lo stesso ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CCRL della dirigenza - quadriennio 2002–2005, sottoscritto il 5 luglio 2007.
4. A conclusione delle suddette procedure si conferiranno gli incarichi con provvedimento motivato ai sensi della l. 10/91.

Art. 3

Rotazione degli incarichi

1. La rotazione degli incarichi è finalizzata a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti, la cui applicazione deve garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza negli incarichi per un periodo compreso tra 4 e 6 anni, salvo casi da motivarsi debitamente e nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il criterio di cui al precedente comma non trova applicazione per il conferimento di quegli incarichi relativi a strutture per le quali il Dirigente Generale del Dipartimento riterrà necessaria una preposizione che assicuri la funzionalità dell'azione amministrativa, per i quali verrà data informativa alle OO.SS.

Art. 4

Pubblicità delle posizioni dirigenziali – Incarichi a domanda

1. Il Dirigente Generale assicura, dalla data di pubblicazione e sino alla data conclusiva della fase transitoria e della proroga dei contratti, salvo eccezioni debitamente motivate, la pubblicità dei posti dirigenziali attraverso il sito istituzionale del Dipartimento ed attraverso la comunicazione effettuata alla banca dati – Ruolo Unico della Dirigenza – detenuta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.
2. I dirigenti di tutti i rami di amministrazione della Regione Siciliana possono produrre apposita istanza al Dirigente Generale con individuata le strutture per cui si presenta domanda ed il curriculum vitae di cui all'art. 2 punto 2.

3. Le posizioni dirigenziali rimaste scoperte saranno oggetto di proposta di conferimento da parte del Dirigente Generale ai dirigenti del Dipartimento rimasti senza incarico di struttura.
4. Successivamente le posizioni dirigenziali scoperte residue saranno nuovamente oggetto di pubblicità.

Art. 5

Rinnovo dell'incarico e risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del CCRL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 39 del CCRL.
2. È fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto, qualora si manifesti l'esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.

Palermo 21/06/2010

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares
firmato